



TRIBUNALE DI BARI
Sezione GIP/GUP

Il Giudice Marco Galesi,

visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020;

rilevato che il processo indicato in epigrafe è fissato per l'**udienza del 26 marzo 2020**;

richiamato il precedente provvedimento con cui gli imputati (sottoposti a misura cautelare personale) e i loro difensori sono stati invitati a comunicare l'eventuale richiesta espressa di celebrazione dell'udienza e rilevato che, nei termini e con le forme ivi indicate, è **pervenuta richiesta di trattazione da parte del solo imputato Massimo MARGHERITI**;

considerato che, in mancanza di analoga richiesta espressa di trattazione da parte dei tre coimputati **Vincenza MARIANI, Giuseppe BACCELLIERI, e Michele COSTANTINO** (anch'essi sottoposti a misura cautelare personale), **il processo nei loro confronti è sospeso di diritto** ex art. 83 comma 1 del citato d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, in quanto escluso dalle eccezioni previste dal successivo comma 3 del medesimo art. 83;

considerato che l'accoglimento dell'istanza di trattazione formulata dal solo MARGHERITI comporterebbe la separazione delle posizioni dei coimputati, ex art. 18 lett. b) c.p.p.;

ritenuto che tale **separazione non sia praticabile** nella specie, tenuto conto che trattasi di giudizio abbreviato, che l'attività programmata per l'udienza era costituita dalla discussione della sola posizione relativa all'imputato MARGHERITI seguita dalla decisione e che il processo è evidentemente unitario, essendovi stretta connessione tra i fatti addebitati ai coimputati, sì che le relative posizioni processuali non sono assolutamente scindibili;

osservato che, come chiarito anche dalla relazione n. 34/20 dell'Ufficio del massimario della Suprema Corte, il legislatore dell'emergenza ha evidentemente reputato prevalente, nella situazione pandemica in atto, l'esigenza di tutela della salute personale e pubblica, rispetto all'interesse del singolo imputato a veder definita la propria posizione processuale sicché, in caso di procedimento cumulativo in cui non sia possibile la separazione delle relative posizioni processuali, tale ultima necessità va senz'altro pretermessa, riconoscendosi priorità alla contrapposta esigenza di non far partecipare al giudizio soggetti per i quali si applica il differimento *ex lege* delle udienze; in tali casi, infatti, la stessa Suprema Corte ritiene non estensibile l'indirizzo giurisprudenziale che si è formato in tema di astensione dalle udienze dei difensori, basato evidentemente su presupposti del tutto differenti, legati all'esercizio di un diritto da parte della categoria forense e non a tutela emergenziale della salute pubblica;

ritenuto che tale conclusione appare ancora più condivisibile in casi come quello odierno, in cui per i difensori e per le parti civili costituite, non sarebbe possibile partecipare al processo "da remoto", giusta il dettato normativo di cui al d.l. n. 17/2020 che all'art. 83 co. 12 recita: *Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai*

commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, limitando quindi la possibilità del collegamento da remoto, a tutela della salute pubblica, per i soli imputati detenuti o comunque sottoposti a misura custodiale;

ritenuto pertanto che, non potendosi procedere alla separazione della posizione processuale di MARGHERITI da quella dei coimputati e non potendosi neppure procedere alla trattazione unitaria, il processo deve essere rinviato a data successiva al 15 aprile 2020;

P. Q. M.

Visti gli art. 18 c.p.p. e 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020;

**RINVIA D'UFFICIO IL PROCESSO IN EPIGRAFE
ALL'UDIENZA DEL 23 APRILE 2020**

DISPONE DARSÌ AVVISO AL PUBBLICO MINISTERO, AI DIFENSORI E ALLE ALTRE PARTI, con le modalità di comunicazione e notificazione previste dall'art. 83 commi 13 e 14 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020;

DISPONE ALTRESÌ DARSÌ NOTIZIA MEDIANTE PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB DEL TRIBUNALE E COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

Bari, 25 marzo 2020

Tribunale di Bari
Sezione Indagini Preliminari
Depositato/Pervenuto in Cancelleria
Bari, il 25/03/2020
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Ivana Morelli

Il giudice
Marco Galesi

